

N. 05994/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09939/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9939 del 2012, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Valeria Adelfio, Alberti Luigi, Ales Maria, Alì Concetto, Amodio Maria Laura, Audisio Roberta, Augello Maria Elena, Babbo Lola, Barbara Vincenzo, Barbati Biondo Anna, Bergantino Chiara, Biasiucci Mariano, Binacchiella Alberto, Bindi Mariaelena, Boglione Daniela, Bombino Sara, Bonomi Susanna, Bottone Margherita, Brogi Francesca, Caino Gaetano, Calenzo Giuseppe, Caminiti Giuseppa, Camperlingo Elettra, Cantù Magda, Capodicasa Carmelo, Carangelo Adriana, Carapezza Stefania, Cardillo Maria Assunta, Cardillo Concetta, Casalicchio Caterina, Casillo Rosaria, Castagna Francesca, Catapano Angelo, Cattabrinì Francesco, Cautilli Valeria, Cavicchi Veronica, Caviglia Matteo, Cervone Alessandra, Chiesa Monica, Chirico Maria Grazia, Cianciosi Angelo, Ciottariello Christian, Cirillo Davide, Cocciolo Daniela, Colella Raffaella, Corapi Angelina, Costantini Monica, Cozzolino Valeria, Crescentini Marta, Crispino Rosaria, Cuomo Antonietta, Cusinato Marzia, Damiani Maria Cristina, D'Auria Alessandro,

D'Alessio Angela, D'Andrea Alessandra, De Amicis Amedeo, De Falco Nunzia, De Grazia Michelina, De Marco Silvia, Delfino Chiara Maria, Desogus Francesco, Di Tella Amedeo, Dimiccoli Marinella, Discenza Stefano, Domina Domenica, Esposito Manuela, Evoli Caterina, Fede Debora Anna Paola, Felippone Elia, Felisari Giulia, Ferrante Francesca, Formicola Dario, Franceschini Lorenzo, Fullone Fabio, Galasso Assunta, Gallesio Stefania, Galliano Paola, Gallo Cassarino Ivana, Gargano Massimiliano, Gioconda Michele, Giordano Armando, Gorgone Davide Alfredo, Graglia Monica, Grasso Lorenza, Grossi Valeria Luciana, Iamurri Sara, Iermano Ilaria, Indulsi Angelo, Iorlano Francesca, Ippoliti Annalisa, Laudani Maria, Laudicina Daniela, Laurenza Ifigenia, Lauretani Gianluca, Lazzaroni Marco, Lo Grasso Giovanna, Lo Porto Domenico, Lopardo Gino, Lopreiato Salvatore, Lupo Marcella, Luzzara Paola, Macali Valeria, Macrì Caterina, Maiorana Marianna, Malara Immacolata, Mammone Saverio, Manera Paola, Manna Carmelo Salvatore, Marchetti Maria Grazia, Margiotta Domenico, Mari Virna Paola, Martini Chiara, Martullo Quirino, Mattoscio Antonio, Mazzarella Giuseppe, Meli Loredana, Meloni Mariagrazia, Miglioli Giulia, Milani Lucio, Milioto Giuseppe, Modesti Eleonora, Monaco Eleonora, Monte Francesca Carmela, Munaretto Mara, Nappi Ernesto, Orbitello Francesco, Pala Giorgio, Palma Rossana, Palombi Alessia, Pantano Francesca, Papa Angela, Parisi Romualdo, Pavanello Sergio, Peroni Silvia, Petrone Elena, Picardo Sara, Piccolo Concetta, Pieroni Marco, Pingue Valentina, Pizzirusso Antonio, Pizzolato Giulia, Plebani Emanuela, Quaranta Pina, Rampotti Nicoletta, Rebullà Stefania, Righi Dario, Rocchi Chiara, Romiti Dario, Rosi Claudio, Rossi Francesco, Ruffo Annalisa, Sacco Donatella, Sacco Domenico, Sagripanti Daniela, Sanna Maria Enrica, Sapienza Massimiliano Maria, Savia Michela, Scarpa Maria Teresa, Schiavon Claudia, Scintu Federica, Scudera Anna, Sgro Chiara, Sirizzotti Annalisa, Speciale Antonina, Tarantola Andrea, Tedeschi Rizzone Maria Paola, Tomasso Alessia, Torrano Roberta, Travison Fabiana,

Tringali Maria Caterina, Tufano Rosanna, Vacchero Ida, Valsesia Manuela, Varriale Francesca, Vecchio Roberto, Vespoli Alessandra, Vettori Simone, Vigorelli Xavier, Zammito Rosalia Claudia, Zammito Antonella Simona, Zanovello Fabrizio Paolo, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

Francot Giulio, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Francioso, con domicilio eletto presso Angela Orlando in Roma, via Postumia, 3;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Stefania Calevi, Cecilia Maria Paolucci, Clorina Salini, Chiara Giralucci, Kevin Cattivelli; Antonio Carta, Luca De Michele, Luca Granieri, rappresentati e difesi dagli avv. Amina L'Abbate, Giuseppe Olivari, con domicilio eletto presso Amina L'Abbate in Roma, corso del Rinascimento, 11;

per l'annullamento

con il ricorso principale del decreto n. 82 del 24 settembre 2012 con il quale il MIUR – Direzione Generale per il Personale Scolastico ha indetto il concorso a cattedre di insegnamento, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui all'art. 2, comma 3 rubricato “requisiti di ammissione” prevede l'esclusione dal concorso dei ricorrenti per la mancanza dell'abilitazione

all'insegnamento e per avere conseguito il proprio titolo/diploma di laurea oltre lo sbarramento temporale imposto dal bando stesso;
nonché di ogni altro atto indicato nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti.

E con i motivi aggiunti proposti dalle sole ricorrenti DE MARCO Silvia, VALSESIA Manuela, GALLESIO Stefania:

- dei i provvedimenti di esclusione dalla graduatorie di merito dell'USR Piemonte del 30 luglio 2013;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Antonio Carta e di Luca De Michele e di Luca Granieri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti i motivi aggiunti proposti dalle sole ricorrenti DE MARCO Silvia, VALSESIA Manuela, GALLESIO Stefania, avverso i provvedimenti di esclusione dalla graduatorie di merito dell'USR Piemonte del 30 luglio 2013, per non avere presentato la domanda di partecipazione, notificati ai controinteressati Calevi Stefania ed altri;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonio Carta e di Luca De Michele e di Luca Granieri, controinteressati non intimati, con riferimento alla posizione del ricorrente Francot Giulio, inserito nella posizione 9 bis della graduatoria di merito per la classe di concorso A047-matematica approvata con decreto dell'USR Puglia n.5602 del 6.08.2013;

Rilevata la mancata proposizione di motivi aggiunti da parte degli altri ricorrenti principali avverso le graduatorie di merito nelle quali si trovassero ammessi “con riserva” ed impregiudicata ogni valutazione nel merito sui profili di improcedibilità evidenziati nell’odierna discussione dal difensore dei contro interessati;

Vista l’istanza dei ricorrenti principali, con la quale, nel manifestare l’intenzione di disporre l’integrazione del contraddittorio - che, secondo quanto esposto nella discussione orale, sarebbe stato correttamente instaurato nei confronti di almeno uno dei candidati che hanno partecipato ab origine alla contestata prova selettiva- essi chiedono di essere autorizzati alla notificazione del ricorso per pubblici proclami al fine di procedere all’integrazione del contraddittorio con riferimento a tutti i vincitori utilmente inclusi nelle graduatorie finali di merito che potrebbero subire lesione dall’eventuale accoglimento del ricorso, tenuto conto della posizione dei ricorrenti, in ragione dell’elevato numero dei partecipanti alla prova;

Visto l’art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile”;

Visto l’art. 151 c.p.c, il quale dispone che “Il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”, e in particolare l’art.19, il quale prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei “bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione”, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto

in coerenza con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto: Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12);

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

- c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione e rinvia per la trattazione nel merito all'udienza pubblica del 17 luglio 2014.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Alfredo Storto, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)